



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
Via Ponte Picca, 2 - 10070 Corio (TO)
MAIL toic82700b@istruzione.it - Codice Fiscale 92028290010
Tel. 011/9290426 fax 011/9290749

REGOLAMENTO DEROGHE ASSENZE PER VALIDITA' ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO approvato con delibera n. 32/2019 dal Collegio docenti del 18 dicembre 2019.

Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di classe e sul Registro elettronico del docente e sono sommate a fine anno.

Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi rapportato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste e l'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle lezioni, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 2 - Assenza dovuta a sanzione disciplinare

L'assenza/e dello studente dalle lezioni, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

Art. 3 - Partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal PTOF

Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti, ecc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione quindi non devono essere conteggiate nel computo delle assenze e i nominativi degli alunni impegnati in tali attività vanno annotati nel registro elettronico di classe a cura del docente di riferimento.

Art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

- a) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma sporadica, continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital, ...).
- b) Per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie o per fisioterapia (certificati da strutture competenti).
- c) Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute, attestati da autodichiarazione, di un componente del nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali).
- d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
- e) Per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti, come già indicato nell'art. 3.
- f) Uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica.

Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe e inserita nel fascicolo personale dello studente.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa.

Infatti l'alunno deve mostrare di aver raggiunto un livello di competenze e un grado di maturazione personale tali da non creare difficoltà al proseguimento degli studi.

Art. 5 - Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico, ingiustificata o giustificata, concorre al calcolo del totale di assenze effettuate dall'alunno.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.

In tal caso il Consiglio di classe delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.